



## **“RICERCATE LA GIUSTIZIA, DIFENDETE LA CAUSA DELLA VEDOVA”. VEDOVE E GIUSTIZIA NELLA NOVELLISTICA, TRA DIRITTO ALLA PROTEZIONE E CONTROLLO MORALE (XIV-XVI SECOLO)**

*Victoria Rimbert*

### Abstract:

Questo saggio è incentrato sulla rappresentazione del rapporto tra le vedove e la giustizia nelle novelle della fine del Medio Evo. In quanto incarnazione del cittadino debole, le vedove beneficiavano teoricamente di una protezione da parte delle istituzioni giudiziarie per quanto riguardava i litigi economici. Nelle novelle tuttavia sono spesso legate alla tematica erotica, e la loro comparsa davanti alle istanze di giustizia si trasforma spesso in processo morale a loro svantaggio, sfociando nella perdita dell'onore e nella degradazione della propria fama. Le eccezioni sono limitate ai casi di giustizia esercitata in privato e/o a favore di un uomo legato al potere giudiziario. La vedova presentata come particolarmente vulnerabile risulta dunque più giudicata per il proprio atteggiamento che protetta contro i delitti di cui è vittima, dando un'immagine ambigua di una giustizia custode della buona morale più che della sicurezza dei cittadini e del rispetto della legge.

[Novella; vedove; giustizia; moralismo]

This article focuses on the representation of the relation between widows and justice in the novella from the late Middle-Ages. As an incarnation of the weak citizen, widows were theoretically protected by judicial institutions especially against economic abuses. In the novella though, widows are often presented in an erotic way and their interactions with legal authorities often become a moralistic trial against themselves, leading to the loss of their honour and public reputation. The only exceptions are the cases of private justice, and/or when a man close to the judge is involved. The widow, despite the fact that she's described as very vulnerable, is judged for her conduct instead of being protected against the offence she suffers. This element shows an ambiguous representation of justice, more worried about the preservation of moral standards than the citizens' safety and the respect of the law.

[Novella; widows; justice; moralism]

doi: <https://doi.org/10.6092/issn.2533-2325/13206>

**“RICERCATE LA GIUSTIZIA, DIFENDETE LA CAUSA DELLA VEDOVA”.  
VEDOVE E GIUSTIZIA NELLA NOVELLISTICA, TRA DIRITTO ALLA  
PROTEZIONE E CONTROLLO MORALE (XIV-XVI° SECOLO).**

**VICTORIA RIMBERT**

L’analisi della novellistica tra fine Medioevo e Rinascimento permette di scoprire una fitta rete di rapporti tra individui in una società fittizia ma condizionata da un imperativo di verosimiglianza che la rende plausibile per i contemporanei dell’autore<sup>1</sup>. Si tratta di un mondo realistico ma semplificato per permettere una maggiore identificazione del lettore, rispettare l’imperativo di *brevitas* proprio della novellistica, e lasciare spazio alla “novità”, cioè all’elemento inabituale che costituisce l’interesse del racconto e rispecchia, più che la realtà contemporanea, la percezione che ha l’autore del proprio ambiente familiare. La novellistica include tutte le categorie sociali (anche se non presenti in modo proporzionale) che interagiscono tra di loro, e si basa sugli scambi tra singoli individui, o tra gli individui e gli organismi ufficiali del governo, della giustizia e della Chiesa e i loro rispettivi rappresentanti, principalmente in ambito urbano. La lettura di queste novelle permette di capire, se non il contenuto reale di quei rapporti, l’idea volutamente veicolata dagli autori della natura di tali scambi, e dell’impatto diretto delle istituzioni sulla vita dei singoli individui e sui rapporti – soprattutto conflittuali – tra di loro. Trevor Dean, per esempio, include la finzione letteraria alle fonti da lui prese in considerazione per il suo studio sul crimine alla fine del Medioevo, proprio per l’immagine di giustizia scelta e diffusa dagli scrittori – soprattutto novellieri: “In connecting legal and social history, fictional tales are useful because of the frequency of trial scenes and their imaginative re-working of the functioning of justice<sup>2</sup>”. Nel nostro caso, l’analisi prudente di tali racconti permetterà di percepire una certa

---

<sup>1</sup> Sull’analisi della novellistica come finestra sullo studio della società contemporanea cfr. A. Barbero, *La società trecentesca nelle novelle di Boccaccio*; E. Malato, *La nascita della novella italiana: un’alternativa letteraria borghese alla tradizione cortese*; E. Menetti, *La realtà come invenzione. Forme e storia della novella italiana*; D. Ventura, *Fiction et vérité chez les conteurs de la Renaissance en France, Italie, Espagne*.

<sup>2</sup> T. Dean, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, pp. 82-83.

visione dell'autore della giustizia e del suo ruolo di mediazione e di controllo dei cittadini, ma anche dell'atteggiamento ideale di questi ultimi nella collettività, che dovrebbe portare, se non viene rispettato, ad una dovuta punizione<sup>3</sup>.

Per studiare la rappresentazione data dai novellieri degli organi di giustizia – sia civile che ecclesiastica – sembra opportuno analizzare la trasposizione narrativa dei rapporti con i cittadini più fragili. Tra questi, si è scelto il caso delle vedove: donne vulnerabili, prive della protezione del marito, sole e indifese se i parenti sono morti oppure, se giovani, prese in una morsa tra la famiglia di origine che le vorrebbe fare risposare per tessere nuove reti di alleanza e la famiglia del marito che recalcitra a restituire la dote e le accusa di abbandonare eventuali figli. Inoltre, si aggiunge anche una pressione sociale forte sul controllo del corpo di una donna considerata pericolosa perché sola, dotata di una certa esperienza della sessualità e potenzialmente tentatrice.

Debole, spesso povera<sup>4</sup> e sottoposta a varie minacce al patrimonio e alla propria castità, la vedova dovrebbe essere particolarmente protetta dagli enti giudiziari civili e dalla Chiesa, che hanno il compito di sostituire il marito per garantire la sua protezione<sup>5</sup>: “difendere la vedova e l'orfano” significa infatti, più generalmente, esercitare una forma di giustizia equa per tutti, con particolare riferimento a chi non è in grado di difendersi da solo. Sin dalle origini del Cristianesimo, la *vidua* incarnava infatti la tipologia femminile più completa, rappresentando contemporaneamente “la vita di castità, la maternità fisica e quella spirituale<sup>6</sup>”. Si trattava anche di una figura molto legata alle istituzioni ecclesiastiche, benefattrice se ricca, assistita se povera<sup>7</sup>,

---

<sup>3</sup> Massimo Vallerani spiega tuttavia che il sistema giudiziario comunale del Basso Medioevo mirava soprattutto al contenimento della violenza tra i cittadini e al mantenimento di una forma di concordia sociale, e viene influenzato dalle lotte interne tra magistrati forestieri e forze politiche cittadine (M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*). Lo stesso Vallerani evoca anche la potenza e le varie forme dell'*arbitrium* nel sistema comunale (M. Vallerani, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*). Ciò implica che la pratica giudiziaria, in realtà, era sottoposta a numerosi fattori, anche soggettivi, ponendola al di là di un semplice sistema retributivo-punitivo basato sulla dicotomia bene/male.

<sup>4</sup> I. Chabot, *Widowhood and Poverty in Late Medieval Florence*.

<sup>5</sup> J. A. Brundage, *Widows as Disadvantaged Persons in Medieval Canon Law*.

<sup>6</sup> E. Giannarelli, *La tipologia femminile nella biografia e nell'autobiografia cristiana del IV° secolo*, p. 66.

<sup>7</sup> P. Brown, *Le renoncement à la chair. Virginité, célibat et continence dans le Christianisme primitif*, p. 184-205.

in ogni caso impegnata nella preghiera per l'intera comunità<sup>8</sup>. Questa protezione accordata dalla Chiesa ai suoi elementi più deboli e teoricamente esemplari dovrebbe logicamente estendersi ai governi temporali: nei sermoni della fine del Medioevo, però, emerge una certa critica nei confronti della giustizia da parte dei predicatori, come si legge ad esempio in Bernardino da Siena:

“Quando vengono alle corti o in palagio per alcuna cosa, ch'elle siano le prime spacciate e non ve le facciate ritornare più volte. Sono di quegli ribaldi che quando la donna vedova andrà alla corte, per nessuna cosa a diletto ve la faranno ritornare parecchie volte e faranno disperare quella poveretta e alle volte saranno cagione di farla malcapitare<sup>9</sup>.”

Studiare il rapporto tra le vedove e i diversi organi di giustizia nella novellistica dovrebbe dunque permettere di evidenziare il ruolo assunto da quelle istanze e dai loro rappresentanti nell'immaginario collettivo, nonché il loro potere, tra protezione e controllo, sui singoli cittadini e in particolar modo sulle donne.

### 1. *Litigi economici tra realtà storica e uso narrativo*

La comparsa delle vedove nelle fonti giudiziarie del tardo Medioevo e del primo Rinascimento è principalmente legata alla gestione di conflitti economici con la propria famiglia o con quella del marito, relativi al retaggio ma soprattutto alla restituzione della dote. Garante della sopravvivenza della vedova senza l'appoggio economico del marito e sostituzione della parte dell'eredità paterna, la dote costituiva spesso l'unico patrimonio della vedova. Questa risultava frequentemente integrata ai beni mobili e immobili della famiglia del defunto marito, e consistente alle volte in una discreta somma (sempre più alta durante il Rinascimento<sup>10</sup>); non stupisce dunque che i parenti ed eredi della vedova non erano per lo più favorevoli alla sua

---

<sup>8</sup> E. Giannarelli, *La tipologia femminile nella biografia* cit. Brown, p. 49.

<sup>9</sup> Predica del Quaresimale di Santa Croce 1425 di San Bernardino da Siena trascritta in L. Marri Martini, *Una predica inedita di S. Bernardino sulla viduità in rapporto alle usanze dell'epoca*, p. 224.

<sup>10</sup> D. Owen Hughes, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, p. 38-43.

restituzione immediata quando la vedova lasciava il tetto coniugale<sup>11</sup> – e ancora meno quando ci rimaneva<sup>12</sup>. Come spiegato da Isabelle Chabot, questa resistenza veniva accentuata dalla volontà frequente, da parte della vedova, di recuperare la dote in contanti – soprattutto per poter usarla per un nuovo matrimonio: radunare una somma cospicua in poco tempo rappresentava spesso un problema considerevole, che portava la famiglia del marito a negoziare una restituzione scaglionata della cifra totale<sup>13</sup>. In altri casi, si aggiungevano altri creditori, oppure una situazione economica sfavorevole della famiglia del marito che non era semplicemente in grado, oppure rifiutava, di sdebitarsi. Chabot espone i due piani possibili di risoluzione di tali conflitti: nella maggior parte dei casi, le due famiglie, spesso tramite mediatori, riuscivano a trovare un accordo; per le situazioni più complesse tuttavia, era spesso necessario ricorrere alla giustizia pubblica<sup>14</sup>. Thomas Kuehn espone vari esempi di restituzione della dote dopo la vendita di beni del marito – o della sua famiglia – sia sotto forma di crediti, sia di beni immobili, ma anche episodi di perdita della dote se la vedova risultava essere essa stessa indebitata<sup>15</sup>. Il sistema giudiziario era in realtà molto complesso, e costituito da vari organismi; si prenda il caso illustrativo di Firenze: vi erano il podestà, il capitano del popolo e una pluralità di organi di giustizia che si dividevano i casi secondo la natura di quest'ultimi<sup>16</sup>, tra cui gli Ufficiali dei Pupilli che gestivano i beni e la tutela degli orfani e delle vedove<sup>17</sup>. Quale che fosse l'ente interpellato, comunque, la

---

<sup>11</sup> C. Klapisch-Zuber, *La « mère cruelle ». Maternité, veuvage et dot dans la Florence des XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles*, p.1100; I. Chabot, *Widowhood and Poverty* cit., p. 295.

<sup>12</sup> Questo caso è più raro, perché spesso la dote rimane integrata nel patrimonio della famiglia del marito, che in compenso sovviene ai bisogni della vedova. Ma Isabelle Chabot cita vari esempi di richieste di restituzione della dote anche in questo caso, per poter fare spese straordinarie e non controllate dalla famiglia di accoglienza, oppure per essere vera padrona dei propri beni. I. Chabot, *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles*, pp. 287-290.

<sup>13</sup> *Ibidem*, pp.301-302; I. Chabot, *Family Justice and Public Justice in Dowry and Inheritance Conflicts between Florentine Families (Fourteenth to Fifteenth Centuries)*, p. 231.

<sup>14</sup> I. Chabot, *La dette des familles* cit., pp. 302-304.

<sup>15</sup> T. Kuehn, *Law, Family & Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, pp. 227-229.

<sup>16</sup> I. Chabot, *Family Justice and Public Justice* cit., pp. 228-229; sul sistema giuridico fiorentino cfr. anche A. Zorzi, *The Judicial System in Florence in the Fourteenth and Fifteenth Centuries*.

<sup>17</sup> Sul ruolo degli Ufficiali dei Pupilli e il sistema di nomina dei tutori degli orfani, cfr. Giulia Calvi, *Widows, the State and the Guardianship of Children in Early Modern Tuscany*.

vedova era costretta a recarsi con il suo *mundualdus*, cioè il suo tutore legale (che non era tuttavia obbligatoriamente un parente, ma imponeva un certo controllo maschile<sup>18</sup>). A Venezia, la vedova doveva rivolgersi ai Giudici del Proprio, seguendo le varie tappe di un processo molto regolato per quanto riguarda i documenti da fornire e i tempi da rispettare<sup>19</sup>; Stanley Chojnacki indica che spesso le vedove si recavano per proprio conto davanti al doge e ai giudici<sup>20</sup>. Insomma, la storiografia sulla realtà contemporanea svela un sistema giudiziario ramificato e complesso, con procedure a volte lunghe, incentrato sulla risoluzione di conflitti economici<sup>21</sup> e soprattutto, nel caso delle vedove, sulla restituzione della dote che era teoricamente garantita dalla legge e prioritaria, almeno a Firenze e a Venezia, su altri eventuali debiti<sup>22</sup>. Il sistema sociale era organizzato per proteggere questo diritto inalienabile, tramite sistemi di garanti o di investimenti, e le istanze di giustizia dovevano assicurare la difesa degli interessi della vedova alla morte del marito<sup>23</sup>.

Questa base storiografica ci permette di fare un paragone con le situazioni incontrate nella novellistica del Rinascimento. La prima considerazione può sorprendere: non ci sono, nelle novelle, casi di litigi giudiziari intorno alla restituzione della dote. Questo potrebbe essere spiegato dal fatto che la novellistica mira, per sua natura, al divertimento, all'intrattenimento, e una situazione così banale di lite interfamiliare non costituiva forse un caso abbastanza "nuovo", degno di interesse per il lettore contemporaneo. Alcune novelle evocano comunque altre difficoltà economiche subite dalle vedove, ma non per colpa della famiglia del defunto marito, bensì di altri membri della comunità.

---

<sup>18</sup> T. Kuehn, *Law, Family & Women* cit., pp. 212-237.

<sup>19</sup> S. Chojnacki, *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, pp. 97-98.

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 101.

<sup>21</sup> Cfr. anche, per un panorama più generale dell'evoluzione delle pratiche giudiziarie nel sistema comunale, M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit.; sulle diverse pratiche e evoluzioni nei comuni e nelle signorie, cfr. M. Vallerani (a cura di), *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*.

<sup>22</sup> I. Chabot, *Family Justice and Public Justice* cit., p. 233; S. Chojnacki, *Women and Men in Renaissance Venice* cit., p. 104.

<sup>23</sup> Sugli statuti comunali medievali che favorivano la restituzione della dote cfr. M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, pp. 208-211.

Le vedove sono infatti presentate come particolarmente vulnerabili di fronte all'ingordigia di vari cittadini predatori che sfruttano l'assenza del marito o dei familiari per estorcere loro soldi, beni materiali o immobili, provocando così il ricorso alla giustizia. In alcuni casi, questi stratagemmi si dimostrano efficaci: è il caso della novella XC del *Novelliere* di Giovanni Sercambi, autore, cronista e speciale lucchese dell'inizio del Quattrocento, e attore politico vicino alla famiglia Guinigi<sup>24</sup>. Nel racconto, la vedova Marchesetta prosegue l'attività del defunto marito vendendo fili d'oro, ma viene ingannata dal falsario Fiordo che sostituisce all'ultimo momento la borsa di monete d'oro con un'altra piena di monete false. Marchesetta se ne accorge solo in seguito grazie al figlio, che denuncia il malfattore alla Signoria di Venezia. Fiordo viene quindi arrestato durante un successivo soggiorno nella città, e la somma rubata viene infine restituita alla vedova. Notiamo, dunque, la necessità dell'intervento di un parente maschile per riparare l'errore dovuto all'ingenuità di una donna appartenente all'ambito del commercio, dunque relativamente educata allo svolgimento della sua attività ma, in quanto donna non abbastanza giudiziosa, preda facile per un contraffattore. La riuscita dell'impresa giudiziaria a favore della vedova potrebbe dunque essere spiegata dalla pronta reazione del figlio, e dal peso economico che questi e la madre rivestono nella società cittadina in quanto rappresentanti emblematici di un'attività mercantile di lusso.

In altri casi, la richiesta di giustizia è molto più immediata: invece di rivolgersi ad una struttura amministrativa, la vittima denuncia il torto subito direttamente al signore<sup>25</sup>. Nei due racconti che citeremo le novelle si svolgono a Milano durante la signoria di uno dei membri della famiglia Visconti, incarnazione del potere violento e crudele in

---

<sup>24</sup> Su Giovanni Sercambi cfr. L. Rossi, *Introduzione* in G. Sercambi, *Novelliere*; G. Mazzacurati, *Introduction*, in *Conteurs de la Renaissance*, p. XV.

<sup>25</sup> Notiamo a questo punto che Massimo Vallerani indica, tra le fonti da prendere in considerazione oltre ai registri giudiziari per analizzare il quadro complessivo delle pratiche giudiziari medievali, i ricorsi diretti e le suppliche al signore, che permettono di percepire "una più profonda e duratura eversione dei canali ordinari della giustizia pubblica". M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale* cit., pp. 16-17. Cfr. anche M. Vallerani, *La supplica al signore e il potere della misericordia: Bologna 1337-1347*.

molte raccolte di novelle<sup>26</sup>. La prima è la III, 25 delle *Novelle*<sup>27</sup> di Matteo Bandello, ampia raccolta pubblicata in quattro parti alla metà del Cinquecento e frutto della conoscenza, da parte dell'autore, tanto della novellistica precedente, quanto delle corti e dei personaggi più importanti della sua epoca, tra Italia e Francia<sup>28</sup>. In essa, Gian Maria Visconti sente un grande pianto mentre cavalca per le vie della città e incontra una vedova povera e madre di più bambini che si lamenta del parroco perché questi rifiuta di seppellire il marito morto da poco senza essere retribuito. Si trattava di una pratica illegale, e vediamo di nuovo la vulnerabilità della vedova, qui accentuata per colpa della sua indigenza, di fronte alla cupidigia degli uomini di potere – in questo caso religioso; ma il torto viene riparato dal Visconti, che chiede personalmente al parroco di seppellire l'uomo e insiste per assistere al funerale. Dopo aver messo la bara nella fossa, il Visconti fa buttare il chierico vivo con essa, e fa prendere dai soldati tutti i suoi beni mobili per darli alla povera vedova. È invece Bernabò Visconti a comparire nella novella VI, 2 del *Pecorone* di Ser Giovanni Fiorentino, raccolta della fine del Trecento scritta in Romagna da un non bene identificato autore toscano<sup>29</sup>. Viene narrata la vicenda del cortigiano preferito del signore di Milano che vuole ingrandire il proprio giardino comprando alla vedova sua vicina parte del suo. Lei rifiuta per motivi economici: questo terreno rappresenta infatti l'integralità della sua dote, ma il vicino non si arrende e prende senza il suo consenso la parte del giardino che gli interessa. La vedova chiede aiuto ad un prete che si rivolge direttamente al Visconti. Quest'ultimo fornisce un esempio della propria crudeltà facendo scavare al suo cortigiano una profonda

---

<sup>26</sup> Sull'uso di Gian Maria Visconti e Bernabò Visconti nella novellistica cfr. V. Vito, *Bernabò Visconti nella novella e nella cronaca contemporanea*. Sul modo specifico di governare dei Visconti e il loro uso delle richieste di grazia e delle suppliche, cfr. l'introduzione di M. Vallerani, in *Tecniche di potere nel tardo medioevo* cit., p. 23 e M. N. Covini, *De gratia specialia. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*.

<sup>27</sup> Secondo Vito, *Bernabò Visconti* cit., si tratta di una riscrittura da parte di Bandello della novella 59 del F. Sacchetti, *Il Trecentonovelle*, che però non includeva il personaggio della vedova.

<sup>28</sup> Su Matteo Bandello e la sua raccolta cfr. M. A. Cortini, *Tornando a Bandello. Il "libro", le lettere, il racconto*; A.-C. Fiorato, *Bandello entre l'histoire et l'écriture : la vie, l'expérience sociale, l'évolution culturelle d'un conteur de la Renaissance*; E. Menetti, *Enormi e disonesti: le novelle di Matteo Bandello*.

<sup>29</sup> Su Ser Giovanni Fiorentino e il *Pecorone* cfr. E. Esposito, *Introduzione* in Giovanni Fiorentino, *Il Pecorone* e S. Battaglia, *L'arte di Ser Giovanni Fiorentino*.



fossa al livello del limite legale tra i due giardini e lo fa buttare dentro. Dagli eventi riportati si può notare come gli interventi diretti del signore della città diano un'immagine particolare della giustizia: da un lato questa è indubbiamente efficace, i torti subiti dalla vedova vengono immediatamente riparati; dall'altro, si tratta di una forma di giustizia arbitraria, nelle mani di un singolo e crudele uomo. La punizione, cioè la morte in entrambi i casi e, nella seconda novella, la morte di un cortigiano molto vicino alla persona del signore<sup>30</sup>, non è proporzionale al delitto commesso. Se dunque si tratta di una giustizia che protegge giustamente gli individui vulnerabili, rappresentati qui dalla vedova e, in un caso, dagli orfani, non si tratta di una pratica "giusta", dato che c'è un forte squilibrio tra colpa e pena. Il lettore si trova così in una posizione ambigua, tra soddisfazione della punizione efficace e rapida (perché senza intervento di intermediari ufficiali) e indignazione di fronte alla crudeltà del Visconti che rende indirettamente la vedova colpevole di un omicidio immeritato.

In altri casi, invece, le istanze ufficiali e i rappresentanti del potere si dimostrano volontariamente incompetenti a proteggere la vedova. È il caso esposto nel *Trecentonovelle* di Franco Sacchetti, raccolta toscana della fine del XIV° secolo, nella novella CCI<sup>31</sup>: la protagonista, Cechina da Modena, madre di un ragazzo dodicenne e appartenente alla borghesia mercantile, viene spogliata dei suoi beni terreni da "gran cittadini" della città:

"E come in tutte le terre avviene, e specialmente oggi che le vedove e' pupilli, essendo pecore e agnelli, hanno cattivi effetti co' lupi, dove ne

---

<sup>30</sup> Questo fatto sembra contraddire in effetti l'uso della grazia solitamente fatto dai Visconti, soprattutto da Bernabò in poi, per cui era concessa soprattutto agli amici e alla clientela del signore (M. N. Covini parla a questo proposito di "grazia autocratica", cfr. *De gratia speciali* cit., p. 198-200). La crudeltà dell'atto non permette neanche del tutto di ricollegarlo a quello che M. Vallerani definisce una autorappresentazione misericordiosa del principe (M. Vallerani, *La supplica al signore* cit.). Si potrebbe piuttosto trattare del concetto di "grazia "legale" e correttiva, connessa al concetto di equità e all'interpretazione della legge" proposto dalla stessa M. N. Covini (*De gratia speciali* cit., p. 197), cioè di un rimedio all'inefficacia delle leggi per un caso specifico, individuale (cfr. anche *Ibidem*, pp. 200-201). Rimane tuttavia l'aspetto abusivo, esagerato di questa punizione, che presenta il Visconti come incapace di esercitare una forma di giustizia moderata.

<sup>31</sup> Su Franco Sacchetti e il *Trecentonovelle*, cfr. D. Cappelletti, *Prolegomena a una nuova edizione del "Trecentonovelle" di Franco Sacchetti*; M. Gagliano, *Franco Sacchetti prosateur*; E. Li Gotti, *Franco Sacchetti: uomo discoloro e grosso*; C. Sabatier, *Le "Trecentonovelle" de Franco Sacchetti entre littérature et chronique*.

son; così questa donna, essendogli da' gran cittadini tolto oggi un pezzo del suo, e domane un altro, nella fine perdendo, ed essendogli, si può dire, rubata una sua possessione, e non trovando avvocati a' suoi piati che la difendessero<sup>32</sup>."

Non ci sono altre precisazioni sull'identità dei "ladri", né tantomeno sui loro metodi; ma si capisce che il ricorso alle istanze giudiziarie è stato vano. In questo caso, la vedova e l'orfano hanno un significato più ampio: un governo che non usa il suo potere per proteggere i cittadini più deboli è designato dall'autore come illegittimo e instabile. Infatti, favorire il clientelismo e il profitto immediato non può che sfociare in una decadenza del sistema dirigente dopo aver accresciuto le disuguaglianze e le inimicizie all'interno della società<sup>33</sup>:

"E questo fu a tempo ch'è' Pigli erano signori di Modena. Io credo che assai intendessero la donna, ma feciono vista di non l'intendere. Sia certo ciascheduno che chi sostiene che le vedove e' pupilli siano rubati, con doloroso fine vengono a perdere il loro stato. E ben si dimostrò in questi che erano signori, ché ivi a poco tempo, perdendo la signoria, venne la terra sotto a quelli da Gonzaga [...]. E ciò non avviene se non ch'è' signori contendono alle ambizioni delle signorie, non curandosi di fare né giustizia, senza la quale ogni regno e ogni città viene a ruina<sup>34</sup>."

Il tentativo da parte della vedova di denunciare pubblicamente le estorsioni che subisce rimane vano per colpa di un'accettazione da parte dei cittadini del comportamento dei magistrati e dei signori. Tuttavia queste ingiustizie, simbolo di una società corrotta che lascia che i più potenti sfruttino i più deboli, non rimangono impunte sul lungo termine, visto che, seguendo la conclusione dell'autore, i signori, incapaci di instaurare un'autorità stabile e una comunità cittadina armoniosa, finiscono col perdere il potere, lasciato in mano ai Gonzaga.

---

<sup>32</sup> F. Sacchetti, *Il Trecentonovelle* cit., pp. 580-581.

<sup>33</sup> Sul problema della tirannide nel tardo medioevo cfr. A. Zorzi (a cura di), *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*.

<sup>34</sup> F. Sacchetti, *Il Trecentonovelle* cit., pp. 582-583.

## 2. Il controllo morale

In altri casi la giustizia si rivela incompetente per quanto riguarda la protezione delle vedove per colpa di un altro elemento sfavorevole alla vittima: il giudizio morale, basato cioè sulla reputazione della donna<sup>35</sup>. In queste situazioni, non solo i torti subiti dalla vedova non vengono riconosciuti né compensati, ma essa è anche biasimata, dal momento che il suo atteggiamento immorale viene rivelato pubblicamente<sup>36</sup>.

I personaggi di vedove sono infatti molto frequentemente legati alla tematica erotica, soprattutto quando si tratta di giovani donne. In effetti, dopo aver conosciuto i piaceri carnali durante il matrimonio, si pensava che fossero particolarmente frustrate dalla privazione di sessualità al momento della vedovanza, e un secondo matrimonio in alcuni casi non era possibile (soprattutto se c'erano dei figli della prima unione<sup>37</sup>). L'assenza di controllo da parte del marito e spesso l'assenza di parenti maschi viene sfruttata in molte novelle come escamotage narrativo, facendo della vedova un personaggio di donna sola più libero e desideroso di gestire la propria vita sentimentale e sessuale, a volte al di fuori degli schemi di corrispondenza sociale o professionale che condizionano il matrimonio. Questi rapporti extraconiugali dovevano rimanere nascosti per non diventare pericolosi per la vedova: l'onore femminile era legato strettamente alla castità, e la scoperta del mancato adempimento di tale principio provocava la perdita dello stato onorevole della vedova, coprendola di vergogna. La comunità cittadina poteva dunque rappresentare un'opportunità per la vedova, poiché in essa era più facile sviluppare una rete di solidarietà per una donna sola e vulnerabile<sup>38</sup>. Questo modo di vita, però, implicava anche una sorveglianza collettiva accresciuta dell'atteggiamento della

---

<sup>35</sup> Quest'elemento potrebbe essere legato, soprattutto per quanto riguarda Firenze, a quello che Zorzi chiama "l'offensiva moralizzatrice" degli organi di giustizia penale avvenuta nella prima metà del XV° secolo e al peso politico sempre più importante di predicatori come Bernardino da Siena. Cfr. A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, pp. 56-63.

<sup>36</sup> Sulle pratiche sessuali ritenute peccaminose (come in questo caso la fornicazione), e sul confine tra peccato e crimine, cfr. N. Davidson, *Theology, Nature and the Law: Sexual Sin and Sexual Crime in Italy from the Fourteenth to the Seventeenth Century*.

<sup>37</sup> C. Klapisch-Zuber, *La "mère cruelle"* cit.

<sup>38</sup> O. Hufton, *Istruzione, lavoro e povertà*, pp. 80-83.

vedova, che subiva una forte pressione sociale sostituitasi a quella familiare, o aggiuntasi ad essa, esercitata anche dai governi cittadini che temevano, tramite le relazioni extraconiugali, un turbamento dell'equilibrio economico e politico<sup>39</sup>.

In letteratura, il ricorso alla giustizia pubblica può dunque rivelarsi contro-produttore per la vedova, come si vede nella novella XXXIII di Sercambi, "De Vana Luzuria". Un giovane lavoratore, Lamberto, perde i soldi affidatigli dal padrone al gioco e si nasconde in una chiesa; la sera, assiste all'incontro clandestino tra uno dei monaci e una giovane vedova, monna Merdina, i quali consumano un rapporto carnale nella navata dopo essersi spogliati. Lamberto, nascosto dietro l'organo, comincia a suonare lo strumento. In seguito, gli amanti scappano lasciando lì i loro cappotti che il giovane mette quindi in pegno dall'usuraio per recuperare i soldi persi. Il giorno dopo, avendo ritrovato i cappotti dall'usuraio, monna Merdina e il frate si presentano dal podestà con i parenti della ragazza per denunciare il furto<sup>40</sup>. A sua volta, l'usuraio denuncia Lamberto. Vedendosi in pericolo, quest'ultimo chiede di potersi difendere e racconta quello che ha visto nella chiesa: la relazione illegittima tra la vedova e il chierico. Alla fine, il podestà lo perdona e revoca la condanna:

"Lo podestà vedendo et udendo dire questa materia, al giovane disse: "E tu hai ben meritato questo e maggior dono". E licenziato frate Balasta e monna Merdina, con loro vituperio le mandò a casa e Lamberto libirò et a l'usurieri comandò che i panni rendesse a Lamberto per fiorini XX. Li quali doppo alquanti dì per lo padre furono riscossi che valeano du' tanti. E monna Merdina fu isvergognata e simile frate Balasta, e Lamberto intese a ben fare lassando le cose che fatte avea."

Dunque non solo Lamberto non è penalizzato, ma sia il frate che monna Merdina vengono puniti simbolicamente dalla rivelazione pubblica del loro rapporto e dal rifiuto da parte del podestà di infliggere qualsiasi pena al ladro, ricompensato per avere denunciato il loro atteggiamento disonesto. Notiamo che, in questo caso, il frate e la vedova vengono posti sullo stesso piano, anche se le conseguenze sono implicitamente più gravi per la vedova rimasta nel mondo, e quindi

---

<sup>39</sup> N. Davidson, *Theology, Nature and the Law* cit., p. 86.

<sup>40</sup> L'evocazione dei parenti maschili della vedova si può spiegare dalla necessità della presenza del suo *mundualdus*, cioè del suo tutore legale, obbligatorio a Firenze. Sul *mundualdus*, cfr. T. Kuehn, *Law, Family & Women* cit., pp. 212-237.

sottoposta al giudizio pubblico, che per il prete protetto dal suo stato clericale.

Un simile tipo di ingiustizia è esposto nella novella XXIX dello stesso autore: monna Antonia de' Virgilesi pistoiese si reca nella sua villa di Poggio a Caiano con un suo vicino malato, Ricciardo, per curarlo grazie all'aria della campagna. Durante il soggiorno, Ricciardo esprime il suo desiderio per lei ma, nonostante il suo appetito sessuale, Antonia rifiuta di fare qualsiasi cosa senza sposarsi. Infine, nonostante una certa differenza di età (la donna dice di non potere più avere figli), egli accetta e i due si scambiano le promesse in chiesa prima di "fornire" il matrimonio, cioè di consumarlo. Tuttavia, il giorno dopo, l'uomo dice di dover tornare subito a Pistoia per preparare la menata, cioè il trasloco di Antonia a casa sua. Ovviamente, non lo fa, e rovina invece la reputazione della donna vantandosi di avere avuto dei rapporti con lei. Antonia tornata in città si accorge del tradimento di Ricciardo, il quale si prepara a sposare una donna più giovane. Per riconquistare il suo onore e far riconoscere il proprio matrimonio, si rivolge quindi al vescovo con i suoi parenti e spiega cosa è successo a Poggio a Caiano. In linea teorica la ragione è dalla sua parte: lo scambio di promesse e il rapporto carnale dovrebbero bastare per legittimare un'unione, i cui legami sono dissolubili solo dalla morte. Infatti, l'assenza di testimoni e di pubblicazione del matrimonio non erano un problema prima del concilio di Trento che li ha resi obbligatori con il decreto *Tametsi* del 1563<sup>41</sup>. Ma è appunto quest'assenza che impedisce ad Antonia di provare la realtà dell'unione, siccome Ricciardo afferma davanti al vescovo di avere, sì, avuto dei rapporti con lei, ma nega di averla sposata e la accusa persino di prostituzione. Siccome la fama di Antonia era già stata intaccata dalle accuse precedenti dell'uomo<sup>42</sup>, il vescovo non può crederle e lei, che si era rivolta ad un'autorità ecclesiastica per fare riconoscere la sua situazione, si trova pubblicamente biasimata e, come monna Merdina, perde il suo stato onorevole:

---

<sup>41</sup> Cfr. D. Lombardi, *Intervention by Church and State in Marriage Disputes in Sixteenth- and Seventeenth-Century Florence*, p. 143.

<sup>42</sup> Vallerani evoca l'importanza della *malafama* dell'accusato per le pratiche e decisioni giuridiche soprattutto nel Duecento tramite l'uso dell'*arbitrium* da parte del podestà. M. Vallerani, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento* cit., pp. 117-128 e *La giustizia pubblica medievale* cit., pp. 48-49.

“Li consorti di Ricciardo, odendo dire quello che con Antonia avea seguito, ordinonno di darli moglie una giovane. Antonia ciò sentendo ricorse al vescovo dicendo: “Io sento che Ricciardo vuole prendere moglie; e io vi dico che non la può prendere, però che me ha presa, et in segno di ciò più volte è uzato meco carnalmente”. Lo vescovo, udendo tali parole, mandato per Ricciardo e narratoli quello che Antonia li avea ditto, li disse che rispondea. Ricciardo disse ch’era vero che spessissime volte avea uzato con lei come s’uza colle meretrici, ma non che mai la volesse né prendesse per moglie. Antonia, udendo quello che Ricciardo avea ditto in presenza de’ suoi parenti e del vescovo, isvergognata si partio né mai più non ebbe onore<sup>43</sup>.”

Per queste due vedove il ricorso alla giustizia, sia civile che ecclesiastica, è non solo inutile, ma anche dannoso per la loro fama, dato che la loro vita intima viene esposta pubblicamente e dinanzi ai loro parenti. Le due istituzioni che devono garantire la protezione della vedova si rivelano inefficaci, perché esercitano un controllo morale sull’atteggiamento delle donne che ha più peso della giusta punizione degli uomini per i loro reati. L’origine sociale e lo stato economico delle due donne appartenenti a famiglie aristocratiche (i Buondelmonti e i Virgilesi) e ricche (Merdina possiede un cappotto costoso, Antonia dei gioielli e una residenza secondaria) non risultano a loro favore, e sembra anzi che le sottoponga ad una più forte pressione morale, ad un controllo più stretto dei loro atteggiamenti in quanto garanti dell’onore delle proprie famiglie.

### 3. *Condizioni e forme di un’indulgenza limitata*

Tuttavia, nel nostro corpus di novelle la giustizia non è sempre sorda alle rivendicazioni e alle testimonianze delle vedove, anche in caso di atteggiamento dissoluto; ma tali situazioni trovano una spiegazione esterna e capita raramente che questa tolleranza provenga dalla semplice vocazione delle strutture giudiziarie alla protezione delle vedove vulnerabili.

La novella I, 15 di Matteo Bandello propone l’unico caso di giudizio pubblico, esercitato da un uomo, tollerante nei confronti della vedova. Mentre il nipote del Doge sale con una corda alla finestra di una nobile

---

<sup>43</sup> G. Sercambi, *Il Novelliere*, p. 189.

vedova per un incontro amoroso, disgraziatamente cade, e viene trovato gravemente ferito. Per spiegare la situazione si autoaccusa, dicendo di esser voluto salire dalla vedova per derubarla. Ma la donna, innamorata, decide di salvarlo testimoniando, accompagnata, anche in questo caso, dai suoi parenti. La vedova mette in pericolo la sua reputazione ammettendo di essere stata lei a far salire l'amante a casa sua per un primo incontro amoroso:

"L'amore che io porto al mio da me unicamente amato Aloise Foscaro, che là vedete, mi è sovra ogni cosa caro, e conseguentemente molto più de la mia vita stimo lui. [...] Né io per questo, precipe giustissimo, credo perder dramma di onore, perciò che essendo, come veder si puote, giovane e vedova, e cercando di rimaritarmi, lecito mi era vagheggiare ed esser vagheggiata, non perciò ad altro fine che per trovar marito al grado mio convenevole. Ma se ben perdessi l'onore, perché non lo debbo perdere per colui che per salvar il mio, come tante volte si è detto, ha voluto perder il suo? Ora venendo al fatto, dico con ogni debita riverenza non esser vero che mai messer Aloise a casa mia venisse come ladrone, né contra mia voglia. Ben vi venne egli con mio consentimento, e vi venne come caro ed affettuoso amante<sup>44</sup>."

Argomenta dunque dicendo che non si trattava di un appuntamento disonesto mirante alla consumazione carnale del loro rapporto, bensì di un primo contatto per conoscersi e concepire una nuova unione matrimoniale, essendo lei ancora giovane, nobile e ricca come lui. Grazie a questo discorso coraggioso appoggiato dall'esibizione della corda che ha usato e delle lettere che lui le scriveva, salva il nipote del Doge e nell'allegria generale viene immediatamente celebrato il loro matrimonio. In questo caso, anche se c'era il rischio di compromettere la propria fama confessando di aver voluto far venire di nascosto un uomo a casa sua, la vedova non viene biasimata per vari motivi: l'assenza di rapporto sessuale tra gli amanti, la fama della donna, il suo stato sociale, il legame di parentela dell'uomo con il Doge, e infine la possibilità di legittimare l'unione tra i due con la celebrazione del matrimonio (che sarebbe stato impossibile in caso di esogamia). La situazione è insomma accettabile e accettata perché può essere ufficialmente regolarizzata.

Il legame tra il rappresentante della giustizia e l'amante della vedova, che sfocia in una tolleranza nei confronti di questa, si trova

---

<sup>44</sup> M. Bandello, *Tutte le opere*, I, p. 179-181.

anche nella novella XVIII dello pseudo Sermini, misterioso autore senese della metà del Quattrocento<sup>45</sup>. Si tratta, questa volta, di un triangolo amoroso tra una nobile vedova, Galaziella, e due cavalieri molto stimati dal re di Francia. I due sono legati da un rapporto di amicizia rarissimo: Giannetto incontra Galaziella grazie a Pellegrino, e si vedono sempre a casa dell'amico; quest'ultimo, tuttavia, si innamora della giovane donna al punto da desiderare la propria morte. Giannetto, accortosi del tormento di Pellegrino, decide di rinunciare alla sua relazione con lei, costringendola a cambiare amante. Poco tempo dopo, Giannetto viene schiaffeggiato dal tesoriere del re e umiliato pubblicamente e per lavare l'onore dell'amico, Pellegrino uccide l'aggressore. Giannetto viene arrestato, ma Pellegrino si denuncia. Il re, stupefatto da quest'amicizia che va fino al sacrificio della vita, chiede più volte al colpevole il motivo di questa lealtà, ma esso rifiuta di rispondere per non macchiare l'onore di Galaziella. È lei, tuttavia, a risolvere la situazione presentandosi al re e mostrandogli la gratitudine di Pellegrino nei confronti di Giannetto per avergli ceduto il suo amore. Per controllare la veridicità del discorso della giovane donna, il re fa sfilare tutte le nobildonne della corte davanti a Pellegrino, e quando arriva Galaziella il cavaliere non può nascondere le sue lacrime, commuovendo il re. Quest'ultimo, in privato, perdona a Pellegrino l'omicidio, e alla vedova le sue relazioni amorose; affida Galaziella alle cure dei due cavalieri, che vengono per di più promossi capitani dell'esercito. In questa situazione l'atteggiamento amorale della vedova viene messo in secondo piano: conta molto di più la lealtà dei due amici tra di loro, e il loro rapporto privilegiato col re, in una sorta di lode dei valori cavallereschi e soprattutto di elogio della fedeltà e del sacrificio, alla quale si aggiunge l'importanza dell'amore nello stesso ambito. La confessione della vedova e il giudizio finale si svolgono in modo privato, non in pubblico come i casi precedenti, evitando la perdita dell'onore della donna.

Un'analoga situazione di tolleranza è presentata nella novella XXXVII della stessa raccolta. La vedova Gioiosa seduce Smeraldo, un giovane ragazzo di cui è innamorata, e lo accoglie spesso a casa sua, ma non si può risposare perché ha avuto un figlio nel primo matrimonio. Ha anche dei rapporti con altri due giovani che hanno saputo della sua

---

<sup>45</sup> Sullo pseudo Gentile Sermini cfr. F. Di Legami, *Le novelle di Gentile Sermini* e M. Marchi, *Introduzione*.



relazione con Smeraldo, e hanno minacciato di denunciarla se non avesse accettato di soddisfare il loro desiderio. È finalmente una vicina, invidiosa di queste frequentazioni, a palesare la vicenda alla signora della città, ed ecco l'elemento particolare di questa novella: è una donna a rendere giustizia. Lo pseudo Sermini usa infatti il personaggio di madonna Gentile, riferimento a Gentile Malatesta, moglie di Gian Galeazzo Manfredi e reggente di Faenza dopo la di lui morte, la quale aveva anche diretto una spedizione militare contro Firenze nel 1424; l'autore, senese, attribuisce quindi anche un periodo di dominio fiorentino a madonna Gentile per prendere in giro la città rivale. Nella novella questa situazione acquisisce importanza simbolica, poiché il potere è in mano a una donna, per di più vedova. Si percepisce molto chiaramente una solidarietà femminile, e si potrebbe anche dire vedovile, tra la signora e l'accusata. Infatti, madonna Gentile perdona tutti e quattro, rimprovera la vicina per la sua indiscrezione e benedice la relazione tra Gioiosa e Smeraldo... Fino a complimentare la giovane donna per la scelta dell'amante:

“Poi Madonna fe' chiamare monna Gioiosa et Smeraldo insieme, et disse: “A voi mona Gioiosa, poiché amore vi tirò a ffare quel che faceste, lui et non voi ne fu cagione; et però ho voi per scusata. Et tu, Smeraldo, essendoti condotto a sì stremi partiti ch'ì non so qual honesto attemperado huomo, nun tu che tu garzonetto, se ne fusse temperato, et però perdonato te sia ogni cosa”. Et all'orechia a monna Gioiosa acostatasi disse: “Egl'è sì fatto ch'ì temo che una persona ch'io so non havesse fatto anco peggio di voi<sup>46</sup> ...”

Si tratta, anche in questo caso, di un processo privato che permette di non palesare a tutti le relazioni di monna Gioiosa. La tolleranza da parte del rappresentante della giustizia si può applicare, dunque, solo in modo nascosto, oppure, quando pubblicamente, solo se la relazione è rimasta casta e può essere ufficializzata. Un legame tra uno degli amanti e il rappresentante della giustizia può anche incitare quest'ultimo all'indulgenza se sono parenti, se provano una stima reciproca, oppure se si instaura tra di loro un rapporto di identificazione e di comprensione.

L'analisi di queste varie novelle ci permette di sottolineare l'importanza del luogo dove si svolge l'azione e dove si esercita il potere, che genera delle differenze di trattamento della vedova: nella

---

<sup>46</sup> Ps.-G. Sermini, *Le novelle*, p. 605.

Milano dei Visconti la giustizia è sommaria e spietata (secondo un *topos* diffusosi a partire dai contemporanei di Bernabò<sup>47</sup>); a Venezia invece, è efficace e giusta, mentre nei comuni di Modena, Firenze e Pistoia i torti della vittima non vengono riparati; infine, la tolleranza nei confronti delle vedove lussuose si esercita in posti lontani (corte di Francia) o addirittura immaginari (corte di madonna Gentile a Firenze). Tramite queste differenze geografiche, possiamo identificare una critica nei confronti dei diversi tipi di potere esercitatisi sulla penisola italiana, ma anche un'idea di governo indulgente fantasticato e percepito come remoto.

Il rapporto tra le vedove e la giustizia nella novellistica rinascimentale è dunque diverso da quello che emerge dalle fonti giudiziarie contemporanee (anche se esse non ci danno che un'immagine parziale delle pratiche reali): se pure alcuni casi di litigi economici sono rappresentati, non ci sono casi di conflitti interfamiliari per la restituzione della dote; quelle situazioni mirano a sottolineare la debolezza – ma anche una certa ingenuità – delle vedove di fronte ad altri uomini che cercano di impadronirsi dei loro beni e delle loro ricchezze, a volte anche se esigue. Questi casi, quando non vengono considerati e riparati da un sistema giudiziario equo ed efficace, rappresentano quindi il paradigma dell'ingiustizia sociale, e possono dar luogo ad una critica più generale di un determinato potere.

La tematica giudiziaria può però anche essere usata in senso comico, legata in questo caso a quella erotica: la vedova che subisce un torto si rivolge ad un rappresentante della giustizia, ma il processo rivela pubblicamente un suo atteggiamento amorale per i criteri contemporanei. Invece di ottenere un compenso, si trova biasimata e coperta di vergogna per non aver saputo preservare la propria castità, oppure per non essere stata in grado di nascondere i suoi rapporti illegittimi. Infatti, gli organi di giustizia si dimostrano più tolleranti quando l'affare è trattato in modo privato, soprattutto nei casi in cui la vedova, proveniente da un ambiente privilegiato, frequenta un uomo vicino al potere. Non si può dunque parlare della rappresentazione di una giustizia globalmente protettrice delle vedove, che si tratti del potere civile o di quello ecclesiastico, e la figura della vedova è spesso usata come incarnazione dell'individuo debole e trattato ingiustamente. Tuttavia, si può cogliere, da parte dei novellieri, una

---

<sup>47</sup> Cfr. nota 26.

certa critica dell'atteggiamento disonesto di alcune vedove che, quando non sanno proteggere la propria fama, meritano di essere derise e punite con la perdita dell'onore. I casi di giustizia tollerante ma esercitata in modo privato sembrerebbero indicare invece una certa accettazione verso i rapporti extraconiugali delle vedove, ma anche intransigenza per i casi di palesamento pubblico di tali relazioni. La vedova doveva obbedire alle esigenze del suo stato e non turbare l'ordine sociale con l'esibizione di un comportamento ritenuto amorale: spesso designata come esempio per le donne più giovani in quanto donna esperta e capace di riacquistare una specie di seconda verginità grazie alla castità, doveva ostentare un atteggiamento modello. Tali norme di comportamento sembrano costituire una sorte di requisito primario per esigere la protezione offerta dalla giustizia.

### **Bibliografia**

#### *Fonti primarie*

- M. Bandello, *Tutte le opere*, a cura di F. Flora, Milano 1934.  
G. Fiorentino, *Il Pecorone*, a cura di E. Esposito, Ravenna 1974.  
Ps.-G. Sermini, *Novelle*, a cura di M. Marchi, Pisa 2012.  
F. Sacchetti, *Il Trecentonovelle*, a cura di D. Puccini, Torino 2008.  
G. Sercambi, *Il Novelliere*, a cura di L. Rossi, Salerno 1974.

#### *Fonti secondarie*

- A. Barbero, *La società trecentesca nelle novelle di Boccaccio*, in "Levia Gravia", 8 (2006), pp. 1-15.  
S. Battaglia, *L'arte di Ser Giovanni Fiorentino*, in *Il Pecorone di Ser Giovanni Fiorentino, e due racconti anonimi del Trecento*, Milano 1944.  
M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961.  
P. Brown, *Le renoncement à la chair. Virginité, célibat et continence dans le Christianisme primitif*, Paris 1995.  
J. A. Brundage, *Widows as Disadvantaged Persons in Medieval Canon Law*, in L. Mirrer (a cura di) *Upon my Husband's Death. Widows in the*

- Literature and Histories of Medieval Europe*, Ann Arbor 1992, pp. 193-206.
- G. Calvi, *Widows, the State and the Guardianship of Children in Early Modern Tuscany*, in S. Cavallo, L. Warner, *Widowhood in Medieval and Early Modern Europe*, New-York 1999, pp. 209-219.
- D. Cappi, *Prolegomena a una nuova edizione del "Trecentonovelle" di Franco Sacchetti*, Roma 2019.
- I. Chabot, *La dette des familles. Femmes, lignage et patrimoine à Florence aux XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècles*, Roma 2011.
- I. Chabot, *Family Justice and Public Justice in Dowry and Inheritance Conflicts between Florentine Families (Fourteenth to Fifteenth Centuries)*, in M. Lanziger, J. Maegraith, S. Clementi, E. Forster, C. Hagen (a cura di), *Negotiations of Gender and Property through Legal Regimes (14<sup>th</sup>-19<sup>th</sup> Century). Stipulating, Litigating, Mediating*, Leiden-Boston 2021, pp. 225-253.
- I. Chabot, *Widowhood and Poverty in Late Medieval Florence*, in "Continuity and Change" 3, 2 (1988), pp. 291-311.
- S. Chojnacki, *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore-London 2000.
- M. A. Cortini, *Tornando a Bandello. Il "libro", le lettere, il racconto*, Alessandria 2020.
- M. N. Covini, *De gratia speciali. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza*, in M. Vallerani (a cura di), *Tecniche di potere nel tardo medioevo*, Roma 2010, pp. 183-206.
- N. Davidson, *Theology, Nature and the Law: Sexual Sin and Sexual Crime in Italy from the Fourteenth to the Seventeenth Century*, in T. Dean, K. J. P. Lowe (a cura di), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, pp. 74-98.
- T. Dean, *Crime and Justice in Late Medieval Italy*, Cambridge 2007.
- F. Di Legami, *Le novelle di Gentile Sermini*, Roma-Padova 2009.
- E. Esposito, *Introduzione*, in Giovanni Fiorentino, *Il Pecorone*, Ravenna 1974 pp. VII-XXXIII.
- A.-C. Fiorato, *Bandello entre l'histoire et l'écriture : la vie, l'expérience sociale, l'évolution culturelle d'un conteur de la Renaissance*, Firenze 1979.

- M. Gagliano, *Franco Sacchetti prosateur*, Paris 1999.
- E. Giannarelli, *La tipologia femminile nella biografia e nell'autobiografia cristiana del IV° secolo*, Roma 1980.
- O. Hufton, *Istruzione, lavoro e povertà*, in S. Brevagliero, S. F. Matthews-Grieco (a cura di), *Monaca, moglie, serva, cortigiana*, Firenze 2001, pp. 49-101.
- C. Klapisch-Zuber, *La "mère cruelle". Maternité, veuvage et dot dans la Florence des XIV-XV<sup>e</sup> siècles*, in "Annales", 5 (1983), pp. 1097-1109.
- T. Kuehn, *Law, Family & Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago-London 1991.
- E. Li Gotti, *Franco Sacchetti: uomo discolo e grosso*, Firenze 1940.
- D. Lombardi, *Intervention by Church and State in Marriage Disputes in Sixteenth- and Seventeenth-Century Florence*, in T. Dean, K. J. P. Lowe (a cura di), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, pp. 142-156.
- E. Malato, *La nascita della novella italiana: un'alternativa letteraria borghese alla tradizione cortese*, in *La novella italiana. Atti del Convegno di Caparola (19-24 settembre 1988)*, Roma 1989, pp. 3-45.
- M. Marchi, *Introduzione*, in Ps.-G. Sermini, *Le novelle*, Pisa 2012.
- L. Marri Martini, *Una predica inedita di S. Bernardino sulla viduità in rapporto alle usanze dell'epoca*, in "Bullettino senese di Storia Patria. Rivista dell'istituto d'arte e di storia del comune di Siena" (1931), pp. 211-224 .
- G. Mazzacurati, *Introduction*, in *Conteurs italiens de la Renaissance*, Paris 1926.
- E. Menetti, *Enormi e disoneste: le novelle di Matteo Bandello*, Roma 2005.
- E. Menetti, *La realtà come invenzione. Forme e storia della novella italiana*, Milano 2015.
- D. Owen Hughes, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in M. De Giorgio, C. Klapisch-Zuber (a cura di), *Storia del matrimonio*, Roma-Bari 1996, pp. 5-61.
- C. Sabatier, *Le "Trecentonovelle" de Franco Sacchetti entre littérature et chronique*, Lille 1999

- M. Vallerani, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, in M. Vallerani (a cura di), *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, Roma 2010, pp. 117-147.
- M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- M. Vallerani, *La supplica al signore e il potere della misericordia: Bologna 1337-1347*, in "Quaderni storici. Nuova serie" 44, 131 (2009), pp. 411-441.
- M. Vallerani (a cura di), *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, Roma 2010.
- D. Ventura, *Fiction et vérité chez les conteurs de la Renaissance en France, Italie, Espagne*, Lyon 2002.
- V. Vito, *Bernabò Visconti nella novella e nella cronaca contemporanea*, in "Archivio Storico Lombardo: Giornale della società storica lombarda", III, 15 (1901), pp. 261-285
- A. Zorzi, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica fiorentina*, Firenze 1988.
- A. Zorzi, *The Judicial System in Florence in the Fourteenth and Fifteenth Centuries*, in T. Dean, K. J. P. Lowe (a cura di), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, pp. 40-58.
- A. Zorzi (a cura di), *Tiranni e tirannide nel Trecento italiano*, Roma 2013.